

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2335

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO SPENA, RAMPA, BERTÈ, SCARASCIA MUGNOZZA, NAPOLITANO
FRANCESCO, TITOMANLIO VITTORIA, DE MEO, MAROTTA VINCENZO**

Presentata il 9 maggio 1965

**Integrazione dell'articolo 23 della legge 26 gennaio 1962 n. 16, sulle
provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e
degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli
osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 18 marzo 1958, n. 311 (articolo 21) è stata riconosciuta ai Professori universitari incaricati esterni la condizione di impiegati civili dello Stato, attribuendo loro lo stipendio corrispondente al coefficiente 325. Con successiva legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono state estese ai medesimi e norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di quiescenza e di previdenza, riconoscendo così anche ai Professori incaricati esterni quel diritto a pensione, del quale essi soltanto non godevano, a differenza di ogni altra categoria di cittadini che prestano attività lavorativa.

Ma, pur essendo tale riconoscimento nettamente affermato al comma primo dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, i successivi commi secondo e terzo hanno dato luogo a divergenze circa la sua applicazione.

Dispongono, infatti, i primi 3 commi dell'articolo 4:

« Ai Professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonché ai loro familiari, in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

« Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato esterno del 1° novembre 1961.

« Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° novembre 1961, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo ».

In particolare, il terzo comma è stato interpretato nel senso che gli anni di servizio prestati anteriormente al 1° novembre 1961 sono da considerarsi utili al fine del computo della base pensionabile, ma non anche al fine della determinazione del diritto a pensione.

Ne consegue che restano così esclusi dal diritto a pensione i professori incaricati esterni, quand'anche abbiano effettuato ininterrotto insegnamento anche oltre i venti anni richiesti dal successivo comma quinto del detto articolo 4, ed effettuassero il relativo riscatto di cui al comma terzo.

Ora, se una tale esclusione può giustificarsi per tutti i professori incaricati esterni che abbiano cessato dal servizio prima della legge n. 311 del 1958 che riconobbe per la

prima volta — come anzidetto — lo stato di impiegati civili statali ai professori incaricati esterni, l'esclusione stessa, invece, non potrebbe, in via di principio giustificarsi per coloro che abbiano cessato dal servizio quando già, con la legge del 1958, avevano acquisito un tale stato.

Sta, però, che al riconoscimento del diritto a pensione per i detti professori incaricati esterni non più in servizio al 1° novembre 1961 ma in servizio all'entrata in vigore della legge n. 311 del 1958, si oppongono, purtroppo, le esigenze che stanno alla base delle odierne misure congiunturali.

Elementare giustizia — conciliabile con tali imperative esigenze — impone per altro quanto meno di usare, per i professori incaricati esterni, o stesso criterio usato per il personale di ruolo dalla ripetuta legge n. 16 del 1962 nel particolare caso previsto dall'articolo 23 della stessa legge, sempre in tema di trattamento di quiescenza.

Con tale articolo, infatti, la stessa legge — pur sancendo al successivo articolo 24 che essa ha effetto dal 1° novembre 1961 — ha tuttavia considerato il caso dei professori di ruolo che fossero stati ancora in servizio nel precedente anno accademico 1° novembre 1960-31 ottobre 1961, cessando così dal servizio stesso con il 31 ottobre 1961; ed ha esteso appunto

« al personale di ruolo che cessi dal servizio con il 31 ottobre 1961 » il godimento delle nuove provvidenze concesse al detto personale dall'articolo 1 della legge stessa.

Lo stesso caso, dunque, di cessazione dal servizio col finire dell'anno accademico immediatamente precedente all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, va disciplinato con lo stesso criterio anche nei confronti dei professori incaricati esterni, facendo sì che anch'essi abbiano a beneficiare delle provvidenze concesse dalla stessa legge alla loro categoria.

Ciò, da una parte, è tanto più giusto in quanto per essi professori incaricati esterni si tratta non di migliorare — come per i professori di ruolo — il trattamento economico di quiescenza, ma si tratta di non rimanere addirittura privi della pensione, dopo venti anni, ed anche più, di servizio.

D'altra parte, il ben limitato numero di professori incaricati esterni che rientrano nel caso di cui sopra, esclude le anzidette preoccupazioni, dato il così limitato onere che sarà per derivare dall'adozione del detto provvedimento di giustizia.

Per questi motivi, i sottoscritti si onorano di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Parlamento; la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 23 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

« Egualmente i professori incaricati esterni di cui alla presente legge, che cessano dal servizio con il 31 ottobre 1961, hanno diritto al trattamento di quiescenza di cui all'articolo 4 ».